

**CAMERA DEI DEPUTATI** N. 3527-A

**RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE**

**(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)**

**(Relatore: LATTANZIO)**

SUL

**DISEGNO DI LEGGE**

**APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*nella seduta del 23 giugno 1982 (Stampato n. 1800)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI  
**(COLOMBO)**

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE  
**(FORMICA)**

COL MINISTRO DEI TRASPORTI  
**(BALZAMO)**

COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO  
**(CAPRIA)**

E COL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE  
**(MANNINO)**

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera  
il 1° luglio 1982*

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e il Lussemburgo per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo finale, firmata a Lussemburgo il 3 giugno 1981

*Presentata alla Presidenza il 26 luglio 1982*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il Lussemburgo era rimasto l'unico Paese dell'area comunitaria con il quale l'Italia non avesse ancora concluso un accordo nel settore e la negoziazione della presente Convenzione ha incontrato difficoltà per la particolare normativa che in Lussemburgo vige in materia di segreto d'ufficio e di agevolazioni fiscali alle società finanziarie.

La Convenzione — che prevede, come al solito, anche la finalità di « prevenire le evasioni fiscali » — è stata concordata sulla base di concessioni reciproche che tendono a far accettare la clausola concernente uno scambio di informazioni il più ampio possibile (sulla base delle di-

sposizioni dell'OCSE) al Lussemburgo e a escludere le società *holdings* dalle limitazioni d'imposta stabilite per altri tipi di reddito. Si eviterà così di favorire l'evasione fiscale di residenti italiani che sarebbe derivata dal sempre maggior ricorso alla partecipazione nelle predette società capaci di garantire un più sicuro e severo anonimato e una doppia agevolazione.

La Commissione affari esteri propone pertanto all'Assemblea l'approvazione del presente disegno di legge di autorizzazione alla ratifica.

LATTANZIO, *Relatore*.

TESTO  
DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra l'Italia e il Lussemburgo per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo finale, firmata a Lussemburgo il 3 giugno 1981.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 30 della convenzione stessa.

TESTO  
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

*Identico.*

ART. 2.

*Identico.*